

## Scheda informativa procedimento

## 1. Ufficio di riferimento

Assessorato:	Direzione Generale:
Assessorato della difesa dell'ambiente	Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio:	Settore:
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)	
Indirizzo:	Telefono:
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari	070/6066760
Fax:	Email:
070/6066703	difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
Responsabile del procedimento:	Sostituto responsabile del procedimento:
Il Direttore del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali	Il Direttore Generale
Responsabile del provvedimento finale:	
Giunta regionale	
2. Per informazioni ed accesso agli atti	
URP:	Indirizzo:
Ufficio Relazioni con il Pubblico della Difesa dell'Ambiente	Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Telefono:	Fax:
070/6067031	070/6066621-6697
Email:	Orari di ricevimento:
amb.urp@regione.sardegna.it	
3. Descrizione	
Titolo:	
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI	
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI	IMPATTO AMBIENTALE

### Cosa è?

La Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. è la procedura da attivare allo scopo di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere sottoposto al procedimento di V.I.A. Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere schematizzato nelle seguenti fasi:

- a. presentazione dell'istanza
- b. pubblicazione della documentazione e comunicazione agli Enti interessati;
- c. osservazioni;
- d. istruttoria;
- e. conclusione del procedimento.
- a. Il proponente trasmette al Servizio V.I.A. dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della DGR 11/75 del 2021, apposita richiesta (Modulo\_1\_Istanza\_di\_Verifica), allegando la documentazione a corredo dell'istanza in formato elettronico, firmata digitalmente e secondo le "Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione della documentazione formato digitale per le procedure di VIA"

Entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, il Servizio V.I.A. verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, richiede per una sola volta chiarimenti e integrazioni che il proponente deve trasmettere inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Se il proponente non trasmette i predetti chiarimenti e integrazioni entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta e il Servizio V.I.A. procede obbligatoriamente all'archiviazione.

- b. Il Servizio V.I.A., se ritiene la documentazione completa o a seguito della sua regolarizzazione, pubblica lo S.P.A. nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali, qualora esplicitamente indicate dal proponente nell'istanza di verifica, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

  Contestualmente, il Servizio V.I.A. comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali
- potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione.
- c. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione, chiunque abbia interesse, comprese le Amministrazioni ed Enti cui è stata inviata la comunicazione, può presentare le proprie osservazioni al Servizio V.I.A.
- d. Il Servizio V.I.A., tenuto conto delle osservazioni pervenute, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente, effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi.
- Ad esito dell'istruttoria svolta, il Servizio V.I.A. trasmette una proposta di deliberazione all'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, per il successivo inoltro alla Giunta regionale, cui compete l'adozione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
- e. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria del Servizio V.I.A., adotta con propria deliberazione, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni (lettera c), il provvedimento di Verifica, stabilendo l'assoggettamento o meno dell'intervento alla ulteriore procedura di VIA.
- In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, è possibile prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, il Servizio V.I.A. comunica al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la

quale è prevista l'adozione del provvedimento.

Nel medesimo termine il Servizio V.I.A. può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di V.I.A. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.

La Deliberazione della Giunta Regionale, riportante il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, le relative motivazioni, comprensivo degli esiti della Valutazione di Incidenza, se dovuta, è pubblicata integralmente nel sito web istituzionale della RAS.

## 4. Informazioni principali

### Chi può presentare la domanda?:

Enti pubblici o privati proponenti un progetto d'intervento sul territorio ascrivibile alle categorie di opere elencate nell'Allegato B1 alla DGR 11/75 del 2021.



### Cosa serve per poter partecipare?:

Devono essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, i progetti elencati nell'allegato B1 alla D GR 11/75 del 2021, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
Ai sensi della legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1, i progetti riportati nell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ricadenti anche parzialmente all'interno della Rete Natura 2000, sono assoggettati alla procedura di incidenza della capacidati alla procedura

di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, e alla valutazione di incidenza ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

### Quale documentazione devi presentare?:

- Apposita domanda (Modulo\_1\_Istanza\_di\_Verifica);

- Scheda di Verifica (Allegato B2),
   Studio preliminare ambientale (S.P.A.), predisposto secondo l'Allegato B3;
   copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori dovuti;
   valutazione di incidenza (nella sua fase di Screening o I Livello della V.Inc.A.), qualora l'intervento ricada, anche parzialmente, all'interno dei siti della Rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2019;
- elaborati cartografici, in formato shapefile completo (shp, cpg, dbf, prj, shx), georeferenziati secondo i sistemi di riferimento Roma40\_Gauss Boaga o WGS84\_UTM\_Zone\_32N;
- Modulo\_8\_Dichiarazione professionisti\_nomina capogruppo;
- 'Allegato C2 o C3 a seconda che si tratti di un'opera pubblica o privata di cui all'Allegato C1 alla DGR 11/75 del
- copia di tutta la documentazione, in formato pdf, priva di timbri e firme della proponente e dei progettisti/professionisti

per la pubblicazione nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali.

Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal Proponente/titolare/legale rappresentante, dal/i progettista/i e dagli estensori degli studi e predisposta secondo le "Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione della documentazione formato digitale per le procedure di VIA".

## Termini per la presentazione:

La domanda di verifica può essere presentata in qualunque momento, deve essere inviata solamente al Servizio V.I.A. dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente alla casella di posta elettronica certificata difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it, completa della documentazione firmata digitalmente. Come inviare le osservazioni:

Gli interessati possono formulare osservazioni sull'intervento, utilizzando l'apposito modulo (Modulo\_9\_Osservazioni) indirizzandole al Servizio valutazioni ambientali dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente, Via Roma, 80 Cagliari. Lé osservazioni possono essere:

- consegnate a mano al Protocollo generale;
- spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
- inviate tramite posta elettronica certificata al sequente indirizzo: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it.

### Termini di conclusione del procedimento:

75 giorni decorrenti dalla pubblicazione della documentazione nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali, e dalla comunicazione per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti Enti territoriali interessati.

Contributo istruttorio pari al 0,25 per mille sul valore dell'opera da realizzare. I versamenti relativi agli oneri istruttori dovranno essere effettuati esclusivamente con pagamento elettronico – p a g o P A – c o I I e g a n d o s i a I l ' i n d i r i z z o : p a g o P A — c o I I e g a n d o s i a I I ' i n https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/elencoTributi.jsf?codiceEnte=REGIONESARDEGNA Gli Enti soggetti a sistema di Tesoreria Unica devono operare esclusivamente con la modalità di pagamento girofondi (L.27/2012)

## 5. Dove rivolgersi

Assessorato della difesa dell'ambiente	
Direzione generale della difesa dell'ambiente	
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)	
Indirizzo	
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari	
Telefono	

070/6066720

## Indirizzi e-mail

PEC difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it Le istanze di attivazione del procedimento dovranno essere inviate esclusivamente alla PEC difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

## Orari di ricevimento

dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio lunedì e mercoledì dalle 16 alle 17

## 6. Classificazione

Temi:
ambiente
Profili:
cittadini enti locali imprese

## 7. Normativa

Tipo	Descrizione	Riferimento	Link
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio	Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati Testo rilevante ai fini del SEE	2014/52/UE	Apri
Decreto Legislativo	Norme in materia ambientale	152/2006 Codice dell'ambiente parte II, Titolo III come modificato dalla legge nazionale n. 116 del 11 agosto 2014	Apri

Tipo	Descrizione	Riferimento	Link
Decreto Legislativo	D.Lgs. n. D.Lgs. n. 104 del 2017 - Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114	104 del 2017 - Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	Apri
Delibera Giunta Regionale	Delibera 45/24 del 2017 - Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale. D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 . Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114	DGR n. 45/24	Apri
Decreto Ministeriale	Linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome	DM del 30 marzo 2015	Apri
	Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021 "Direttive regionali in materia di VIA e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR)		Apri
	Legge regionale 08.02.2021, n. 2 "Disciplina del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR), di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni"		Apri
	Legge Regionale 11.01.2019, n. 1 "Legge di semplificazione 2018", articolo 9 (Procedure di valutazione di progetti ricadenti all'interno dei siti della Rete natura 2000).		Apri
	Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.		Apri
	Legge regionale 12.06.2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", articolo 48 (Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale - Funzioni della Regione).		Apri

## 8. Modulistica

Nome file	Descrizione	Link
-	Modulo 1 istanza di verifica	Scarica
-	Modulo 8 Dichiarazione professionisti	Scarica
-	Modulo 9 - Osservazioni	Scarica



# 9. Allegati

Nome file	Descrizione	Link
-	Allegato alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.3.2021	Scarica
-	Modulo_1_Istanza_di_Verifica;	Scarica
-	Allegato B1 (Categorie di opere da sottoporre alla procedura di verifica)	Scarica
-	Allegato B2 (Scheda di Verifica)	Scarica
-	Allegato B3 (Contenuti dello Studio preliminare ambientale)	Scarica
-	Allegato C1 (Oneri istruttori)	Scarica
-	Allegato C2 (Calcolo oneri istruttori OPERA PUBBLICA)	Scarica
-	Allegato C3 (Calcolo oneri istruttori OPERA PRIVATA)	Scarica
-	Specifiche tecniche documentazione formato digitale	Scarica
-	Modulo_9_Osservazioni	Scarica